

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO DONNA ED ESTETISTA

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato , anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n.1142, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla l.r. 27 novembre 1991, n.29 e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetista medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente

regolamento

- 3. Le attività svolte nei confronti delle persone ospitate in hotels, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, carceri, collegi, teatri, nonché le attività di cui all'art. 6 del presente regolamento, non sono soggette al rispetto delle distanze minime.
- 4. Non sono soggette al presente regolamento:

A) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;

B) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 2 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

- 1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione amministrativa comunale.
- 2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.
- 3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.
- 4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 24.

ARTICOLO 3 CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

- L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.
- L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo art. 24, purché, per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoranti provvisti delle relative qualificazioni professionali.
- I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 1/1990.
- 4. Le imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente regolamento. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
- 5. Le sole imprese artigiane autorizzate all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento hanno facoltà di cedere alla clientela, senza necessità dell'autorizzazione commerciale, prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, come previsto dall'art. 3 della legge 443/85.
- 6. Nell'autorizzazione devono essere indicati:
 - la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;

- il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
- la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
- il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5, comma 3° della legge n. 443/1985:
- Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della legge n. 1/1990.

ARTICOLO 4 TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

- Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2 , 3 e 4 possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
 - A) BARBIERE: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
 - B) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
 - taglio dei capelli;
 - esecuzione di acconciature;
 - colorazione dei capelli;
 - applicazione di parrucche;
 - prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
 - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento
 - estetico dei capelli.
 - C) ESTETISTA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991, n.29 e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

ARTICOLO 5 ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO L'ABITAZIONE

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa, siano provviste di un servizio igienico ad esclusivo uso del laboratorio e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 6 ATTIVITÀ DIDATTICHE E PROMOZIONALI

- 1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.
- Sono attività promozionali quelle svolte temporaneamente con l'intento di far conoscere alla clientela nuovi prodotti cosmetici a mezzo di dimostrazioni fatte in loco sulle persone. Tale autorizzazione va rilasciata alla ditta titolare dell'esercizio commerciale a condizione che si avvalga di una persona professionalmente qualificata.
- 3. La ditta richiedente potrà avvalersi di tale attività promozionale per un periodo complessivo, nell'arco dell'anno, non superiore ad un mese.
- 4. Sono attività didattiche quelle consistenti nello svolgimento di corsi professionali, da parte di un'impresa, diretti a fornire agli allievi adeguate conoscenze teorico-pratiche sulle attività oggetto del presente regolamento.
- 5. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 non è subordinato alle distanze minime, ma soltanto alle seguenti condizioni:
 - A) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - B) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché degli allievi;
 - C) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - D) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
 - E) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di

rimborso per l'uso di materiali di consumo.

6. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

7. In caso di manifestazioni, come campionati, gare, concorsi, dimostrazioni di moda e simili non e' richiesta alcuna autorizzazione di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 7

COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. I compiti già svolti dalla Commissione Consultiva Comunale prevista dall'art. 2/bis della legge 14.02.1963, n. 161, come modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142, ed integrata dalla l.r. 27.11.1991, n. 29, sono svolti dall'Ufficio Comunale che riveste competenza prevalente in materia, così come previsto dalla delibera C.C. N. 40 del 22.06.2001, adottata ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27.12.1997, n. 449.

CAPO II NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 8 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

- 1. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.
- 2. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale e deve contenere i seguenti dati essenziali:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore dell'azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane:
 - c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.
- 3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - A) documentazione relativa a:
 - I) requisiti professionali di cui alla legge n. 1/1990, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
 - II) requisiti professionali di cui alla legge n. 161/1963 e successive modificazioni e integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.

Tale documentazione, resa anche sotto forma di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 , è riferita al titolare dell'impresa individuale o almeno alla metà dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'A.I.A. ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana nell'autorizzazione sarà fatta menzione di tale circostanza .

- B) planimetria in scala 1:100 dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- C) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'Ufficio del Registro;
- D) dichiarazione in carta semplice del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia il proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma di cui al presente articolo);
- 4. Entro 60 gg. dalla formazione del parere favorevole al rilascio, salvo proroghe motivate da richiedersi nello stesso termine, dovrà essere prodotta la seguente documentazione :
 - 1) certificazione di cui alla legge n. 55/1990 (antimafia) o dichiarazione sostitutiva:
 - copia autentica del libretto sanitario, non scaduto, del titolare o dei titolari dell'autorizzazione e del direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all'albo delle imprese artigiane;
 - III) certificato di idoneità sanitaria dei locali;
 - IV) certificato di agibilità o dichiarazione di conformità edilizia dei locali
 - V) eventuale nuova planimetria in scala 1:100 qualora fossero intervenute variazioni rispetto alla situazione al momento della domanda.

La mancata o incompleta o irregolare presentazione della documentazione, senza la

richiesta di proroga di cui sopra, equivale a rinuncia all'istruttoria e l'Ufficio archivierà la pratica senza ulteriori comunicazioni .

ARTICOLO 9

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

- 1. L'esito dell'istanza viene comunicato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.
- 2. In caso di diniego il rilascio dell'autorizzazione nella relativa comunicazione viene data indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere.
- 3. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti:
 - A) TRENTA GIORNI dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna;
 - B) NOVANTA GIORNI dalla richiesta, con riferimento all'attività di estetista.
- 4. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
 - a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - b) Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
 - c) Settore Igiene Pubblica dell'ULSS
 - d) Ufficio Tributi del Comune:
 - e) Ufficio Urbanistico del Comune
 - f) Comando Polizia Municipale

ARTICOLO 10 NORME SULL'AUTORIZZAZIONE

- 1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
- Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sè copia dell'autorizzazione ed esibirla a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ARTICOLO 11 INIZIO DELL'ATTIVITA'

 Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve attivare l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dandone contestuale comunicazione al Comune e deve produrre entro lo stesso termine, al competente ufficio comunale, il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte per le imprese non artigiane.

ARTICOLO 12 MODIFICHE

- 1. In ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al competente Ufficio Comunale per le verifiche di legge.
- 2. L'Ufficio Comunale prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, l'Ufficio ne vieta l'attuazione.
- Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

ARTICOLO 13 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

- 1. La sospensione dell'attività per periodi inferiori a 30 giorni non è soggetta ad alcuna comunicazione.
- 2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a un mese e inferiore a tre deve essere comunicata al Comune.
- 3. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata nei seguenti casi:
 - A) per gravi indisponibilità fisiche;
 - B) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - C) per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell'U.L.S.S. competente.
 - D) per altri gravi motivi da documentare di volta in volta secondo le specifiche circostanze.

C:\DOCUME~1\SabrinaB\IMPOST~1\Temp\notes8E85EE\PARR_EST.doc

5



ARTICOLO 14 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ' DELL'IMPRESA

- 1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
- 2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, semprechè sia provato l'effetivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.
- 3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione del Comune.
 - Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine di 180 giorni , decade dal diritto di subentrare nell'attività del dante causa, salvo ritardi non imputabili all'interessato.
- 4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale. detta persona dovrà essere nominata entro 180 gg. dal decesso o dall'invalidità del precedente titolare.
 - Qualora gli aventi diritto non provvedano a regolarizzare la propria posizione entro 5 anni, ai sensi del citato art. 5 , si provvederà a dichiarare decaduta la relativa autorizzazione.
- 5. Nel caso in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione (affitto, comodato, etc.) di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante e' valida fino alla data in cui ha termine la gestione e alla cessazione della medesima e' sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio, che ha diritto ad ottenerla se in possesso dei requisiti. Qualora non chieda l'autorizzazione entro 180 gg. dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di subentrare nell'autorizzazione medesima.

La cessione di un esercizio può essere effettuata dal titolare o dagli eredi.

ARTICOLO 15 TRASFERIMENTO DELLA SEDE

- Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda osservando le norme del presente Regolamento.
- 2. In caso di forza maggiore, è consentito il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.
- 3. Nel caso di trasferimento di esercizio già esistente che eserciti da almeno tre anni con la medesima ragione sociale nello stesso luogo e' consentita una deroga alla distanza minima secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del presente Regolamento.

ARTICOLO 16 RICORSO

1. Contro il provvedimento comunale che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza, è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

CAPO III NORME IGIENICO-SANITARIE

ARTICOLO 17 ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI

 L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonchè dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al settore igiene pubblica dell'U.L.S.S. territorialmente competente.

ARTICOLO 18 REQUISITI DEI LOCALI

- Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, con divieto di utilizzo di vani interrati o seminterrati; in tali vani si può installare solamente la sauna, il bagno turco e l'idromassaggio, purché vi sia un idoneo impianto di condizionamento d'aria (come prescritto al punto c.1)
- 2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni.:
 - a.1) Per le attività di barbiere, parrucchiere e di estetista dovrà essere prevista una zona "attesa/ingresso"; la superficie minima dei locali (escludendo servizi igienici, ripostigli e zona attesa), deve essere pari a 20.00 mq., con larghezza minima di mt. 3.00. In locali di queste dimensioni non possono essere installati più di tre posti-lavoro; per ogni posto-lavoro in più la superficie dovrà essere aumentata di sei mq..

Nel caso che i posti di lavoro siano meno di tre, è consentito ricavare la zona "attesa/ingresso" all'interno della superficie minima escludendo comunque i servizi igienici e i ripostigli.

a.2) Per quanto riguarda l'attività di estetica, l'eventuale suddivisione del locale in box (le cui pareti devono avere un'altezza pari ad almeno 2/3 dell'altezza del vano), dovrà essere realizzata in modo da garantire all'interno di ognuno uno spazio adeguato per lo svolgimento dell'attività': i box devono comunque avere una superficie minima di almeno 6 mq. (3.00 mt per 2.00).

Le attività' di cui ai punti a.1 e a.2, se svolte congiuntamente, dovranno avere una superficie complessiva pari alla somma delle superfici indicate nei punti suddetti.

- b) Avere tutti un'altezza minima di mt. 3.20 misurata dal pavimento al soffitto finito. Sono ammesse altezze inferiori con un minimo di mt. 3.00 nel caso di interventi volti al recupero di edifici esistenti anche inerenti a variazioni d'uso . I locali già autorizzati, siti nella zona di cui alla variante del P.D.F. approvata dalla Reg. Veneto con delib. n. 4553 del 20.09.83 allegata al P.R.G. approvato dalla Reg. Veneto con delib. n. 3132 del 24.05.1988, aventi altezze inferiori (fino ad un minimo di mt. 2,70) possono mantenere l'autorizzazione se non vi e' presenza di dipendenti. nel caso vi sia presenza di dipendenti, i suddetti locali devono essere resi conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
- c.1) Essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali. La superficie di illuminazione e di aerazione naturale, direttamente comunicante con l'esterno, deve avere un rapporto non inferiore a 1/8 (escluse le porte di accesso) della superficie di calpestio del locale.

Preferibilmente le aperture devono essere distribuite in modo uniforme sulle superfici esterne e presentare comandi di apertura di facile uso e accesso.

In caso di carenza del rapporto di aerazione naturale, e' necessaria l'installazione di un idoneo impianto di termoventilazione o condizionamento (esclusa la sola ventilazione) la cui portata specifica (qs) sia pari ad almeno 20 mc/persona/ora. Il numero delle persone va calcolato in base al numero massimo di frequentatori presenti contemporaneamente nel locale (comprensivo degli addetti e degli utenti ipotizzabili in base al n. di posti lavoro e di posti a sedere) .

Per tale impianto dovrà essere prodotta una certificazione attestante che lo stesso e' in grado di garantire, nelle varie condizioni di esercizio, i valori di microclima prescritti dalla circolare regionale 29 luglio 1987 n. 38 ed eventuali successive modificazioni. La certificazione di cui sopra dovrà essere redatta da un tecnico competente in conformità a quanto prescritto dalle norme uni 5104 del gennaio 1963 ed eventuali modificazioni.

Si fa presente che se viene usato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo.

L'illuminazione artificiale deve garantire un livello di luminosità pari ad almeno 200 lux". I locali devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità da poter usare in caso di guasto dell'illuminazione artificiale.

- c.2) Essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
- d) Essere dotati di impianti idrotermosanitari e di impianti elettrici rispondenti

alle prescrizioni di cui alla Legge 05.03.1990, n. 46 e regolamento di attuazione (D.P.R. n. 447 del 06.12.1991) ed eventuali successive modifiche. Si fa presente , inoltre , che le ditte con dipendenti hanno l'obbligo di denuncia all'ISPESL (istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro) dell'impianto di messa a terra, giusto quanto previsto dall'art. 328 del D.P.R. 547/55; gli impianti per il trasporto e l'utilizzo di gas allo stato liquido o aeriforme devono essere realizzati nel rispetto delle norme UNI-CIG :

- e) Avere i pavimenti e le pareti, fino a mt. 2.00 di altezza, rivestite di materiale perfettamente lavabile, che consenta completa pulizia e disinfezione.
- f) Essere forniti di acqua corrente calda e fredda ;
- g) Essere dotati di adeguato servizio igienico, con locale antibagno. Qualora il numero degli addetti sia superiore a 5 (compreso il titolare), dovranno essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti; e' possibile derogare a ciò per i locali pre-esistenti, purché sia presente almeno un servizio igienico.

Per l'attività di estetica con trattamenti a caldo del corpo dovrà essere previsto, indipendentemente dal servizio igienico, un box doccia o vasca con doccia.

- I servizi igienici dovranno possedere le caratteristiche previste dalla circ. Reg. veneto n. 38 del 29.97.1987 ed eventuali successive modifiche.
- h) Essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.
- i) La struttura dovrà essere rispondente al D.M. 14.06.1989 n. 236, in merito alla eliminazione delle barriere architettoniche.

ARTICOLO 19

REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE

- Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
- A) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
- 3) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in prefetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.
- E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.
- Gli strumenti che possono venire a contatto con il sangue (rasoi, lamette, ecc. ...) devono essere preferibilmente di tipo monouso.

ARTICOLO 20

NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

- 1. A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere , parrucchiere per uomo e donna e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
- 2. E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
- 3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
- 4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

ARTICOLO 21 CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità

- all'attività svolta rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'U.L.S.S.
- 2. La visita deve essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.
- 3. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

CAPO IV ORARI E TARIFFE

ARTICOLO 22 ORARI

- 1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale.
- 2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
- 3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

ARTICOLO 23 TARIFFE

 Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

ART. 24 DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI

- 1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che, tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e preesistenti esercizi dello stesso tipo, intercorra almeno una distanza di metri 150 (centocinquanta) ad eccezione della zona n. 9 "Centro Commerciale VR-EST" dove, a causa della particolare natura della zona, tale distanza è fissata in mt. 50 (cinquanta).
- 2. L'autorizzazione per una nuova apertura è soggetta , oltre che al rispetto del requisito di cui al comma 1, alla presenza della disponibilità secondo i seguenti parametri :

	• .	
BARBIERE	PARRUCCHIERE	ESTETISTA
1 esercizio : 2.000	1 esercizio : 500	1 esercizio : 1.150
abitanti	abitanti	abitanti
1:2.000	1:500	1:1.150
1.		
1:3.000	1:500	1:1.150
1:3.000	1:500	1:1.150
1:3.000	1:500	1:1.150
1:3.000	1:1.000	1:1.250
1:3.000	1:1.000	1:1.250
1:3.000	1:1.000	1:1.250
1:6.000	1:2.000	1:2.000
	1 esercizio : 2.000 abitanti 1:2.000 1:3.000 1:3.000 1:3.000 1:3.000 1:3.000	1 esercizio : 2.000

Le zone vengono delimitate secondo i confini indicati nell'allegata planimetria .

La popolazione da considerare è quella residente al 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda. Il parametro è arrotondato per eccesso.

Per quanto riguarda il c.d. Centro Comm.le VR-EST il parametro viene stabilito tenuto conto della sola popolazione fluttuante, data la peculiare natura dell'insediamento. Tale quantità è valutata nell'ordine delle 6.000 unità giornaliere ed è soggetto a revisione biennale da parte dell'Ufficio competente.

Il trasferimento da una zona ad un'altra è consentito solo se il parametro numerico lo consente, salvo sempre il rispetto della distanza minima tra gli esercizi e quanto previsto dal successivo comma 4.

3. La distanza minima, come sopra, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della

C:\DOCUME~1\SabrinaB\IMPOST~1\Temp\notes8E85EE\PARR_EST.doc

9

stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade. In caso di nuova apertura si dovrà misurare anche tenendo conto di esercizi dello stesso tipo insistenti in zona diversa .

- 4. Per i trasferimenti all'interno di una stessa zona di esercizi operanti da almeno tre anni con la medesima ditta nello stesso luogo sono possibili due tipi di deroghe alla distanza minima:
 - a) Nel caso in cui la precedente distanza con altro esercizio della stessa tipologia fosse stata pari o superiore alla minima (150 mt.): è consentita una deroga fino al 10%.
 - b) Nel caso in cui la precedente distanza con un altro esercizio della stessa tipologia fosse stata inferiore alla minima (150 mt.): è consentito il trasferimento ad una distanza sempre inferiore alla minima purché maggiore a quella che intercorreva tra lo stesso esercizio ed un altro dello stesso tipo nella stessa zona prima del trasferimento.

Queste deroghe non si applicano nei trasferimenti da una zona ad un'altra.

5. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.

CAPO V CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 25 CONTROLLI

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

ARTICOLO 26 SANZIONI

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 1/1990, sono punite con sanzione amministrativa da €. 300,00= a €. 900,00= con la procedura di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

ARTICOLO 27 ATTIVITA' ABUSIVE

- 1. Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
- 2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

ART.28


REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE


- 1. La revoca dell'autorizzazione e' disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
- 2. La decadenza, oltre a quanto previsto dagli artt. 13 e 16, è dichiarata qualora :
 - a) non si dia inizio all'attività entro 180 gg. dal rilascio dell'autorizzazione .
- b) venga sospesa l'attività per periodi superiori a 12 mesi .
- 3. I termini di cui ai punti a) e b) possono essere prorogati su richiesta dell'interessato per comprovati e gravi motivi.

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 29 ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

- 1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista.
- 2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti in merito a particolari situazioni di deroga per adeguamento locali, distanze, possesso dei requisiti professionali, ampliamento attività ad altre tipologie, già maturati nella vigenza dei precedenti regolamenti comunali abrogati.







Delibera nº Data

71 21/10/2004

48804 ...

Comune di San Martino Buon Albergo

Provincia di Verona

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE

PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA - MODIFICA ART. 25

L'anno duemilaquattro, addì ventuno del mese di ottobre alle ore 18.00 nella Sala Civica Salgari previa l'osservanza delle formalità prescritte vennero oggi convocati i Consiglieri comunali. Sono presenti i Consiglieri:

N°	Cognome Nome	Pres.	N°	Cognome Nome	Pres
1	LONARDI Mario	Sì	12	PELLEGRINO Giancarlo	Sì
2	VERONESI Franco	Sì	13	FRIGO Gerardo	Sì
. 3	NORDERA Arianna	Sì	14	ZANONCINI Tiziano	No
4	TOFFALINI Umberto	Sì	15	RIGO Alberto Angelo	Sì
5	MADINELLI Simone	Sì	16	RONCARI Elisa	Sì
6	ALDEGHERI Valeriano	Sì	17	GALVANI Giovanni	Sì
7	BONETTI Mosè Dino	No	18	DE SANTI Franco Giacomo	Sì
8	BARBA Luciano	Sì	19	CAMPEDELLI Luciano	Sì
9	CALOI Attilio	No	20	ZUMERLE Maurizio	No
10	SPIAZZI Sergio	Sì	21	FALEZZA Francesco	Sì
11	OLIVIERI Giovanni	Sì			

	total				
				17	
		le as		4	

Presiede il Sig. Mario LONARDI nella sua qualità di Sindaco

Assiste alla seduta il Sig. Dr. Lauretta Zanini Segretario del Comune.

Sono presenti in qualità di Assessori i Sig.ri Luciano Grisi, Roberto Ottolini

(Im.p. Im.p.)

08/11/04 24/11/04

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA - MODIFICA ART. 25

Il Sindaco dà lettura del testo della deliberazione.

Cons. Falezza: "Prendo il giro largo. Questo regolamento fa parte della regolamentazione di arti, mestieri e professioni che nella pseudo devolution che é in studio al Parlamento in questo momento verrà assegnata allo Stato centrale, quindi praticamente invece di dare strumenti alle varie e diverse realtà economiche del paese per sopperire alle esigenze diverse economiche da un'area all'altra, con la regimentazione di queste categorie, verrà accentrato e quindi esprimo il mio disappunto, anche se non è compito comunale però è per esprimere un po' il parere e inquadrare un po' il problema su questo regolamento. Andando sempre a vedere nelle arti e professioni, per esempio se al posto di vedere l'attività di parrucchiere e estetista andiamo a vedere l'attività di palestra, anche l'attività di palestra per esempio come attività di ginnastica correttiva e quindi attività che vanno a incidere profondamente sulla persona, un'attività sbagliata in questo settore andrebbe a rovinare la vita a una persona per sempre, non c'è bisogno di autorizzazione e cioè non esiste un regolamento né regionale né statale né comunale che regola palestre e attività del genere, che vanno a incidere profondamente sulla vita delle persone, mentre troviamo regolamenti e balzelli burocratici per esempio per tagliare i capelli alla gente. Allora il mio è un discorso di carattere genere, nel senso che andiamo a normare settori che avrebbero forse necessità di più liberalizzazione, in quanto in momenti di stasi economica è meglio dare libertà alla libera imprenditoria e magari settori, dove si va a incidere sulla salute pubblica tipo educazione fisica, non è chiesto nemmeno il titolo di studio, ma chiunque può aprire una palestra e fare qualsiasi tipo di attività motoria, senza che nessuno possa dirgli niente e nemmeno la verifica, adesso non si chiede di tornare agli albi professionali ma almeno un titolo di studio adeguato all'attività dovrebbe esserci. In questo caso per tagliare i capelli, penso che questa dovrebbe essere un'attività da lasciare libera alla libera concorrenza, se ci fossero 10 negozi di parrucchiere uno in fianco all'altro secondo me sarebbero i migliori, più a buon prezzo e la gente potrebbe avere un servizio di quelli della massima qualità. Quindi non entro nel merito del regolamento, ma esprimo un voto contrario per principio in quanto il libero mercato in questo settore, noi abbiamo anche un problema di albi professionali e di altro tipo che secondo me, e su questo c'è una normativa europea che si è espressa, noi in Italia siamo piuttosto in ritardo, non si dice di lasciare a chiunque fare, ma una volta verificati i titoli che sia il mercato e la professionalità dei singoli a determinare il successo o meno di un'attività. Quindi esprimo un voto contrario, che non è sullo specifico regolamento ma sui regolamenti di questo tipo, sul principio politico di questa norma";

Cons.De Santi: "Questa variazione comporta l'aumento di negozi praticamente?";

Sindaco: "No non comporta l'aumento di negozi, com'è scritto anche nel deliberato si modifica la zona...";

Cons. De Santi: "Ah c'è una redistribuzione?";

Sindaco: "Si modifica la perimetrazione della zona N. 9, recependo le modifiche introdotte dal nuovo Piano regolatore generale, senza peraltro cambiare i termini numerici già stabiliti dal regolamento e quindi si fa solo una modifica della perimetrazione, perché il nuovo Piano regolatore generale ha ampliato la zona commerciale e quindi si riporta il perimetro di quella che era la zona 9, appunto zona commerciale, nell'ambito della nuova zona commerciale approvata dal Piano regolatore generale";

Cons. De Santi: "Prendendo spunto da questa situazione, è in previsione comunque un ampliamento e una modifica di tutte le attività del piano delle attività commerciali a San Martino Buon Albergo, o siamo fermi a quello che era un anno, due anni o tre anni fa? Ogni attività ha un regolamento per l'esercizio a disposizione nelle varie zone tot situazioni, c'è in previsione qualcosa di nuovo o ci atteniamo ancora ai regolamenti precedenti? C'è allo studio qualcosa?";

ENTRA IL CONS. BONETTI

Sindaco: "Finora diciamo che queste attività sono regolamentate...";

Cons. De Santi: "Visto che parliamo di ampliamento di Piano regolatore generale e di modifiche...";

Sindaco: "Un conto sono le licenze commerciali che non sono sottoposte tutte a regolamenti, ci sono alcune attività come quelle di barbiere, parrucchiere etc. che sono contingentate sostanzialmente ancora, però altre attività commerciali non sono contingentate e sono solo ...";

Cons. De Santi: "Parliamo di quelle contingentate e sottoposte al regolamento";

Sindaco: "No, al momento diciamo che questa modifica recepisce il nuovo ampliamento della zona commerciale, c'è allo studio l'opportunità di variare il numero di licenze per pubblici esercizi, però al momento non abbiamo ancora formalizzato questa ipotesi";



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente "Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere parrucchiere per uomo e donna ed estetista", e visto in particolare l'art. 25 che disciplina le distanze minime tra esercizi, in base al quale l'autorizzazione per una nuova apertura è soggetta alla presenza della disponibilità secondo i parametri indicati nel prospetto che suddivide il territorio in n° 9 zone, e che assegna alla zona 9) la denominazione "Centro commeciale VR- EST" (Allegato A Stato attuale);

DATO ATTO che per quanto riguarda il c.d. "Centro Commerciale VR - EST" il regolamento dispone che "fermo restando il requisito della distanza, il parametro viene stabilito tenuto conto della sola popolazione fluttuante, data la peculiare natura dell'insediamento. Tale quantità è valutata nell'ordine delle 6.000 unità giornaliere ";

DATO ATTO che la Giunta regionale con deliberazione n. 2667 del 06.08.2004 ha approvato definitivamente la Variante Generale al Piano Regolatore Generale modificando la destinazione dell'area industriale-artigianale, individuando una zona a destinazione commerciale più ampia;

RITENUTO di adeguare e rettificare le zone individuate dall'art. 25 con riferimento alle nuove destinazioni di zona previste dal P.R.G. come da allegata planimetria (Allegato A Stato modificato);

CONSIDERATO, comunque, di mantenere inalterati i parametri di disponibilità, non modificando, pertanto, il numero di autorizzazioni rilasciabili, appurato che non si registrano situazioni di esaurimento delle disponibilità, e che pertanto i limiti numerici si palesano sufficienti rispetto alle esigenze;

VISTA la legge 131/2003 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" - altrimenti definita legge La Loggia - ed in particolare l'art. 4, che rafforza il potere regolamentare del comune, rimarcando la riserva di competenza, prevista in Costituzione, della potestà regolamentare, in ordine alla organizzazione e allo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate dall'ente locale;

VISTA la competenza all'adozione del presente atto a norma dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 delle Statuto comunale;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica a firma Dott.ssa Maddalena Mantovani in data 11.10.2004;

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 1 (Falezza), astenuti n. 2 (Galvani, Roncari), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) DI modificare l'art. 25 del vigente "Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere parrucchiere per uomo e donna ed estetista" rispetto alla delimitazione delle zone rilevanti per l'individuazione dei parametri di disponibilità, variando i confini territoriali come da allegata planimetria "Allegato A Stato modificato";
- 2) DI prendere atto che in virtù delle modifiche di cui al punto precedente, la zona 1) CENTRO STORICO / Z.A.I. viene ridotta, e la zona 9) CENTRO COMMERCIALE VR-ESTE ridenominato "ZONA COMMERCIALE" viene ampliata, e di conseguenza risulta aggiornato contestualmente il prospetto di cui all'art. 25 del vigente "Regolamento

comunale per l'esercizio delle attività di barbiere parrucchiere per uomo e donna ed estetista";

Inoltre, stante l' urgenza di provvedere

DELIBERA

1) DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/00.

La dichiarazione di immediata eseguibilità viene sottoposta a votazione come segue:

presenti: 18

assenti: 3 (Caloi, Zanoncini, Zumerle)

astenuti: 2 (Galvani, Roncari)

votanti: 16

contrari: 1 (Falezza) favorevoli: 15

Il Presidente proclama l'esito come precede, la proposta è approvata.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE f.to Mario LONARDI

Il Segretario f.to Dr. Lauretta Zanini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DI\	/ENUTA ESECUTIVA ai sens	si del <u>3° COMMA</u> dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
La presente deliberazione E' Di	IVENUTA ESECUTIVA ai se	nsi del <u>4° COMMA</u> dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Li 04/11/2004		IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERA f.to Dr.ssa Maddalena Mantovani
		PUBBLICAZIONE .gs. 18 agosto 2000, n° 267)
N° 71 reg. Pubbl Certifico giorno 04/11/2004 all'albo pr		eteria, che copia del presente verbale venne pubblicata il sta per giorni 15 consecutivi.
		ÎL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
La presente deliberazione, vie	ene trasmessa per l'esecuz	zione ai seguenti uffici:
⊠ SEGRETERIA	☐ ECONOMATO	☐ MANUTPROGETT. ☐ SPORT E CULTURA
☐ CONTRATTI☐ LEGALE	☐ COMMERCIO☐ DEMOGRAFICI	☐ URBANISTICA ☐ ASSISTENZA ☐ PATRIMONIO ☐ ISTRUZIONE
☐ LEGALE ☐ INFORMATICA	☐ ELETTORALE	☐ EDILIZIA PRIVATA
RAGIONERIA	☐ PERSONALE	DPOLIZIA MUNIC.
☐ TRIBUTI	☐ ECOLOGIA	BIBLIOTECA
Lì 04/11/2004	IL R	ESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI f.to Dr.ssa Maddalena Mantovani
Conic conform - 111 - 1 - 1		
Copia conforme all'originale Li 04/11/2004	au uso aminimistrativo.	IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI



Allegato alla delibera del Conumale Nº 3.4 del 2.44 alu

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale N° 74 del 24/4.2.4